

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLI VIAGGIANTI, COMPLESSI CIRCENSI E ATTRAZIONI ASSIMILABILI

approvato con D.C.C. n. 13 del 28.03.2008 modificato con D.C.C. n. 49 del 30.09.2010, D.C.C. n. 54 del 29.09.2011, D.C.C. n. 34 del 24.07.2014, D.C.C. n. 19 del 21.07.2017

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – FINALITA'	4
ART. 2 – FONTI NORMATIVE	4
ART. 3 – DEFINIZIONI	4
ART. 4 – ELENCO AREE COMUNALI DISPONIBILI	5
ART. 5 – IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA	5
ART. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	5
CARO II DARCIII DIVERTIMENTO	c
CAPO II – PARCHI DIVERTIMENTO	6
ART. 7 – ATTIVITA' DEI PARCHI DIVERTIMENTO	6
ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI	6
ART. 9 – DEFINIZIONE DEL PARCO DI DIVERTIMENTI DI BUSSOLENO	6
ART. 10 – PARCHI NON PROGRAMMABILI	6
ART. 11 – ORGANICO	7
ART. 12 – BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI ART. 13 – DOMANDE DI CONCESSIONE E LICENZE	7
ART. 13 – DOMANDE DI CONCESSIONE È LICENZE ART. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI	8
ART. 14 – DORATA DELLE CONCESSIONI ART. 15 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE	9
ART. 15 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE ART. 16 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO	10
ART. 17 – OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE	10
ART. 17 – OBBLIGO DI FREQUENZA È SOSPENSIVE ART. 18 – SUCCESSIONE	10
ART. 18 – SUCCESSIONE ART. 19 – CESSIONE DELL'ATTIVITA' E SUBINGRESSO	10
ART. 19 – CESSIONE DELL'ATTIVITÀ È SOBINGRESSO ART. 20 – CAMBIO DI ATTRAZIONE	11
ART. 21 – RIPESCAGGIO	12
ART. 21 – RIPESCAGGIO ART. 22 – RAPPRESENTANZA	12
ART. 23 – GRADUATORIA - CRITERI	12
ART. 24 – ATTRAZIONI NOVITA'	12
ART. 25 – USO DI APPARECCHI SONORI	13
ART. 26 – DIVIETI E PRESCRIZIONI	13
ART. 27 – SANZIONI	14
ART. 27 SANZIONI	14
CAPO III – CIRCHI EQUESTRI	15
ART. 28 – COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI	15
ART. 29 – AREE E PERIODI DI SVOLGIMENTO	15
ART. 30 – DOMANDA DI CONCESSIONE E LICENZA	15
ART. 31 – PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE	16
ART. 32 – SANZIONI	17
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI	17
ART. 33 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
ART. 34 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	17
ART. 35 – DEPOSITO CAUZIONALE	17
ART. 36 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE	19
ART. 37 – TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI	20
ART. 38 – CAROVANE E CARRIAGGI	20
ART. 39 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO	21
ART. 40 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ORARIO DI APERTURA	21
ART. 41 – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	21
ART. 42 – UFFICI COMPETENTI	22

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 43 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	22
ART. 44 – SANZIONI	22
ART. 45 – NORMA DI RINVIO	23
ART. 46 – NORME ABROGATE	23
ART. 47 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	23
ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE	23
ART. 49 – NORMA TRANSITORIA	23

ALLEGATO A – ELENCO AREE PUBBLICHE DESTINATE A SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI EQUESTRI E ATTIVITA' ASSIMILABILI

ALLEGATO B – PLANIMETRIE AREE PUBBLICHE DESTINATE A SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI EQUESTRI E ATTIVITA' ASSIMILABILI

ALLEGATO C – ESEMPIO DI DISPOSIZIONE DELLE ATTRAZIONI IN OCCASIONE DEL PARCO DI DIVERTIMENTO DELLA FESTA PATRONALE

-	3	-
---	---	---

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2008, emanato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i., disciplina:

- le concessioni di aree comunali per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi equestri e di tutte le altre imprese dello spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche comunali, il cui elenco viene allegato al presente Regolamento (Allegato A), nonché l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e similari, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolta dagli spettacoli viaggianti e attrazioni assimilabili in occasione di sagre, fiere, feste patronali, ecc.

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi divertimento saranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili opportunamente dimensionate e comprese nell'allegato A, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento, che si applica a tutto il territorio comunale, persegue il fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, pubblica incolumità anche in conformità a principi di ordine tecnico/manutentivo.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" artt. 68 e 69;

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" Titolo III;

Codice Penale art. 666;

Legge 18 marzo 1968, n. 337;

Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23.04.1969, 22.07.1981, 10.01.1985, 01.06.1989, 10.11.1990, 10.04.1991, 09.04.1993, 23.07.1997, 08.05.2001, 07.01.2002, 20.03.2003, 29.10.2003, 28.02.2005, 10.03.2006 e s.m.i;

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

ART. 3 - DEFINIZIONI

Sono considerati "spettacoli viaggianti", secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, installate all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se installati stabilmente.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni e in strutture private (purché non siano in concomitanza con i parchi comunali e non comunque nei 30 giorni prima del parco comunale stesso) a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi godranno di diritto di precedenza rispetto ai primi.

Per "circo equestre" si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali.

Per "parco di divertimento" si intende il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni;

Per "attrazione dello spettacolo viaggiante" si intende la singola attività dello spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale, ammesse in un parco di divertimento.

ART. 4 – ELENCO AREE COMUNALI DISPONIBILI

L'area comunale destinata all'attività degli spettacoli viaggianti, dei parchi di divertimento, circhi e attrazioni assimilabili è la seguente (come da allegato "B" al presente regolamento):

- Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
- Area adiacente Piazza Martiri della Libertà (Foresto)

L'area comunale individuata per la sosta delle roulotte, carovane abitazione e carriaggi è la seguente:

Piazzale presso Cimitero Comunale, lungo S.S. 24

In assenza di provvedimenti di modifica entro il 31 dicembre, le zone di cui sopra sono da intendersi confermate tacitamente per l'anno successivo, salvo casi di urgenza e di particolare rilevanza su richiesta delle OO.SS., nel qual caso le modifiche verranno deliberate di volta in volta.

Non è consentita la sosta inoperosa, vale a dire la sosta di esercenti (o titolari) di spettacoli viaggianti o attrazioni assimilabili non finalizzata all'effettivo esercizio e svolgimento dell'attività ludica.

Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle zone agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo e alle Associazioni Locali e di Volontariato, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso.

L'inclusione delle aree nel suddetto elenco, non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi.

Per alcune particolari attrazioni, a giudizio insindacabili dell'Amministrazione Comunale, possono essere adibite aree pubbliche diverse da quelle sopra indicate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

ART. 5 - IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante e attrazioni assimilabili di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

ART. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Non saranno concesse autorizzazioni di cui sopra qualora nei Comuni limitrofi sia in corso di svolgimento un parco di divertimenti o un circo nello stesso periodo.

CAPO II – PARCHI DIVERTIMENTO

ART. 7 – ATTIVITA' DEI PARCHI DIVERTIMENTO

Per lo svolgimento dei parchi di divertimento viene individuata l'area di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto come previsto dall'art. 4.

L'utilizzo della Piazza potrà avvenire compatibilmente all'osservanza delle prescrizioni tecniche sull'uso della pavimentazione, fornite dai tecnici all'uopo incaricati, e nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Un'apposita planimetria (allegato "B" al presente regolamento) individua l'area di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (evidenziata in rosso) destinata agli spettacoli viaggianti e attività assimilabili che, per dimensioni e struttura, siano idonei ad occupare dette superfici.

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68 e s.m.i., ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise secondo la classificazione di seguito riportata:

CATEGORIE: piccole, medie e grandi attrazioni come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 legge 337/68 e s.m.i.;

SETTORI: suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini);

RAGGRUPPAMENTI: suddivisioni interne ai vari settori in base ai tipi di attrazione come da elenco ministeriale di cui all'art. 4 legge 337/68 e s.m.i.;

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma, senza la presenza del titolare e/o di personale addetto, con un ingombro massimo di 3 mq. (pugnometri, oroscopi, calciometri, etc...) ai fini del presente regolamento vengono considerate "minori", esclusivamente qualora non rientrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico del parco. Dette attrazioni vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti e non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Le "attrazioni minori" verranno concesse, compatibilmente con lo spazio disponibile, in numero di uno per ogni titolare, al di fuori dei casi plurimi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 9 – DEFINIZIONE DEL PARCO DI DIVERTIMENTI DI BUSSOLENO

Per Parco di Divertimenti di Bussoleno si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate sulle aree indicate nell'allegato A in occasione della Festa Patronale di Santa Maria Assunta e di altre eventuali manifestazioni programmate dall'Ente.

L'Amministrazione comunale determinerà la durata delle manifestazioni.

ART. 10 – PARCHI NON PROGRAMMABILI

Rientra nella facoltà dell'Amministrazione, concedere il suolo pubblico ad installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: manifestazioni varie, feste e simili anche se organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Bussoleno, in collaborazione con Enti vari, oppure in occasione del Carnevale e delle festività natalizie. Dette installazioni dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente previa richiesta da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse. L'Ufficio provvederà alle assegnazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 11 - ORGANICO

L'organico ottimale, inteso come la composizione quantitativa e qualitativa ottimale delle attrazioni ammesse al Parco di divertimenti di Bussoleno, è il risultato della valutazione dei seguenti elementi:

- 1. determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza ed agli interessi economici degli esercenti degli spettacoli viaggianti, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
- 2. rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle concessioni rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento;
- 3. verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero.

Per la suddivisione delle attrazioni si fa riferimento al precedente art. 8.

Le concessioni relative ad attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria ed avverranno secondo i principi di cui al successivo art. 15.

Alla luce dei principi di cui ai commi precedenti, per il parco di divertimento del Santo Patrono è previsto uno specifico organico qualitativo e quantitativo, come risulta qui di seguito.

Le attrazioni ammissibili al parco divertimenti, secondo l'attuale disposizione del sito allo scopo individuato e secondo il disposto della vigente normativa in materia, sono individuate fino al numero massimo come sotto indicato e vengono differenziate in base alle tipologie fissate dall'elenco attività spettacolari – attrazioni e trattenimenti approvato con Decreto Interministeriale:

GRANDI ATTRAZIONI attuali 3 – ottimali 3

MEDIE ATTRAZIONI attuali 5 – ottimali 5

PICCOLE ATTRAZIONI attuali 7 – ottimali 7

ATTRAZIONE NOVITA' attuali 1 – ottimali 1

PADIGLIONI ALIMENTARI attuali 3 – ottimali 3

Per le grandi e medie attrazioni sono ammissibili in numero massimo di una unità per ogni tipo, mentre per le piccole attrazioni sono ammissibili fino al numero massimo di due unità per ogni tipologia.

In ogni caso e per ogni categoria, le eventuali nuove attrazioni che andranno a sostituire quelle attuali saranno accolte solo se esiste la disponibilità di spazio effettivo all'interno dell'area individuata per il Parco di Divertimento.

Inoltre l'attrazione novità potrà essere installata solo se vi sarà disponibilità di spazio nell'area individuata destinata a Parco di Divertimento.

La suddetta distinzione potrà essere soggetta a modifiche e variazioni a discrezione dell'Amministrazione, per motivi di interesse generale.

L'allegato "C" al presente regolamento illustra una disposizione, unicamente a livello esemplificativo, delle varie attrazioni nel Parco di Divertimento che si svolge in occasione della Festa Patronale, disposizione che potrà essere variata senza però mai superare le dimensioni degli spazi individuati per le singole attrazioni e per l'area nel suo complesso.

ART. 12 – BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimenti i banchi e i padiglioni dolciari.

I banchi e i padiglioni dolciari devono essere inseriti nell'area del parco stesso. Essi devono rispettare tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.

Il nominativo di ogni richiedente verrà inserito in graduatoria tenendo conto delle disposizioni vigenti per il Commercio su Aree Pubbliche. Ciascun esercente, secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto a scegliere fra i

posti disponibili. Verranno assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico. Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista di attesa.

ART. 13 – DOMANDE DI CONCESSIONE E LICENZE

Ai fini dell'assegnazione di cui ai precedenti articoli, gli esercenti interessati all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante o di padiglioni dolciari e similari sul territorio comunale deve presentare istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, direttamente al protocollo comunale o trasmettere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 60 (sessanta) giorni prima del periodo previsto per l'apertura del parco.

Per il Parco di Divertimenti della Festa Patronale, le domande dovranno pervenire tassativamente entro il 1° giugno di ogni anno.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e verranno archiviate. Sarà possibile derogare a ciò, a discrezione del Comune, nel caso in cui risultino ancora posti disponibili nell'organico ottimale previsto dall'art. 11; in tal caso le stesse domande pervenute in ritardo verranno valutate con gli stessi criteri previsti dall'art. 15.

Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta. Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- a) generalità complete del richiedente titolare dell'attrazione o dell'attività (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero telefonico, codice fiscale e partita IVA, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza);
- b) precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale, più il numero di registrazione ed il codice identificativo come previsto dal D.M. 18.05.2007, nonché per le piccole attrazioni, anche l'esatta tipologia di gioco e di premio;
- c) precisa e corretta indicazione dell'ingombro delle attrazioni da installare, complete delle pedane, cassa, tettoie, etc., e le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- d) periodo e luogo per il quale viene presentata la richiesta;

Le domande sprovviste delle indicazioni previste dai suesposti punti a), b), c) e d), che a seguito di richiesta integrazione da parte dell'Ufficio competente non verranno integrate, non saranno ritenute valide, e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) copia della licenza di esercizio in cui sono indicate le attrazioni per cui è presentata la domanda valida per l'anno a cui è riferita la domanda stessa (oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- 2) copia del certificato di collaudo annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica dell'attrezzatura che si intende installare;
- 3) elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.
- 4) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.
- 5) copia della polizza assicurativa R.C.T. relativa all'attrazione da installare, come previsto all'art. 36;

I documenti di cui ai punti 2) e 3) sarà possibile presentarli anche successivamente, ma comunque sempre prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

PADIGLIONI ALIMENTARI

- 1) copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- 2) copia dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione (oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- 3) dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per il settore alimentare;
- 4) dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.
- 5) copia polizza assicurativa R.C.T. relativa all'attrazione da installare, come previsto all'art. 36.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande, verrà rilasciata licenza temporanea di commercio su area pubblica con somministrazione.

In tutti i casi, prima dell'effettiva installazione dell'attrazione o simili, si dovrà presentare ricevuta dell'avvenuta costituzione della cauzione prevista all'art. 35 del presente Regolamento.

La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione. Non si provvederà al rilascio della concessione e comporterà esclusione dalla frequenza del parco, per l'anno in corso. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale per tutto l'anno successivo.

ART. 14 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo di concessione delle licenze non potrà essere superiore all'intera durata del Parco Divertimenti programmato.

Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco, per il qual caso si rimanda all'art. 17.

Inoltre, con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Vigilanza, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione, oltre alla sanzione amministrativa, sarà applicata l'esclusione dalle assegnazioni dell'anno successivo.

Esclusivamente per il Parco di Divertimenti della Festa Patronale, il periodo di concessione delle licenze viene stabilito dall'Amministrazione Comunale di concerto con le OO.SS. e tiene conto di un periodo obbligatorio per tutti i partecipanti e di eventuali anticipi e/o proroghe dovuti a reali motivi organizzativi e logistici dei singoli esercenti.

ART. 15 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Nell'assegnazione delle aree ai titolari delle varie attrazioni, in relazione alle effettive disponibilità di spazio del parco come individuate nella piantina allegata al presente regolamento, si deve tener conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri:

- 1. Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende installare; per il Parco Divertimenti della Festa Patronale si tiene conto della graduatoria dell'art. 23;
- 2. Anzianità di mestiere, valutata in base ad opportuna documentazione da produrre dall'esercente, relativa all'attrazione per cui si fa domanda;
- 3. Anzianità di domanda (senza interruzioni) con la stessa attrazione;
- 4. Eventuale residenza nel Comune.
- 5. Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano pari requisiti:
- 6. Assegnazione ad attrazioni costituenti novità. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

L'anzianità di frequenza deve essere individuale e continuativa (vedasi anche l'art. 23); può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri motivi impeditivi e preventivamente notificata al Comune (art. 17).

L'eventuale rinuncia dovrà essere formalmente comunicata all'Ente e pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la manifestazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso verrà considerata la data del timbro postale o della registrazione al protocollo.

Al medesimo esercente non potrà essere concesso il piazzamento di più di un'attrazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

- SPETTACOLI VIAGGIANTI

La licenza di pubblica sicurezza verrà rilasciata a seguito del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza o, nel caso di capienza inferiore a 200 persone, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva indicata nel DPR 311/2001.

Per quanto riguarda <u>la novità</u>, la concessione sarà rilasciata "una tantum" e non costituirà titolo di anzianità di frequenza, né sarà consentito ripetere l'installazione l'anno successivo. Si richiamano inoltre i principi di cui all'art. 24.

L'elenco dei concessionari viene elaborato ed aggiornato annualmente.

- PADIGLIONI GASTRONOMICI E DOLCIARI

Se trattasi di <u>mera attività di vendita,</u> verrà rilasciata la concessione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione ai sensi della l. 114/1998;

Se <u>trattasi di attività di somministrazione</u>, verrà rilasciata licenza temporanea di somministrazione ai sensi della L.R. 38 del 29.12.2006 o l. 114/1998 (commercio su area pubblica), nonché provvedimento di concessione.

ART. 17 – OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie.

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate, anche, nei casi possibili, a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (non oltre il primo giorno di apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione e di riparazione in loco.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi.

In entrambi i casi, dopo due anni di sospensiva, si decade dal titolo di frequenza e l'attrazione verrà sostituita (vedasi anche l'art. 23)

ART. 18 – SUCCESSIONE

Tutti i requisiti di cui sopra sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al famigliare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc...).

ART. 19 – CESSIONE DELL'ATTIVITA' E SUBINGRESSO

La cessione dell'azienda o di un singolo ramo d'azienda (trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante) da parte del titolare è valida se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.

Il subentrante, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve, per poter la stessa essere validamente valutata, allegare:

- 1. copia dell'atto di cessione regolarmente registrato;
- 2. copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata;
- 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal precedente titolare attestante la cessazione dell'attività o della singola attrazione.

Al subentrante sono riconosciuti integralmente i diritti acquisiti dal precedente titolare.

Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente.

Lo stesso dovrà inoltre gestire l'attrazione per almeno tre anni prima di chiedere un eventuale cambio della stessa.

ART. 20 - CAMBIO DI ATTRAZIONE

Fermo restando il disposto dell'art. 8 del presente regolamento, il cambio di attrazione può essere chiesto solamente dalla ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione consecutivamente per almeno i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

Il cambio di attrazione può essere concesso purché la nuova attrazione non impedisca o non intralci il posizionamento delle altre attrazioni già presenti nel parco.

Inoltre la concessione di cambio di attrazione potrà avvenire da una categoria ad un'altra (per es. da media a grande) a condizione che ci sia un posto vacante in organico nella categoria della nuova attrazione, oppure nella stessa categoria a condizione che l'attrazione oggetto di cambio non sia uguale ad un'altra già presente in organico.

Qualora nel parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni uguali (a prescindere dal tipo di scenografia), ma l'organico consenta il cambio richiesto, la stessa ditta sarà collocata secondo le seguenti evenienze:

- 1. la ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del settore in cui si presenta;
- 2. la ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria, ma varia il settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del settore;
- 3. la ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria e dello stesso settore, con un'attrazione completamente diversa (non solo scenograficamente) e quindi non presente nello stesso settore, mantiene la stessa anzianità.

Qualora, durante la formazione di un singolo parco si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, verrà data la precedenza al primo.

Qualora si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere da parte di due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanti un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

ART. 21 – RIPESCAGGIO

Nel caso in cui manchi l'attrazione novità, verrà ripescato il tipo di attrazione che manca da più anni nel parco, le cui dimensioni risultino congrue allo spazio da assegnare e che abbia fatto regolare domanda. Nel caso in cui vi siano più richieste per analoga attrazione, verrà ripescata quella il cui titolare dimostri maggior anzianità di mestiere. A tal fine il richiedente dovrà attestare, a pena di falso, mediante autocertificazione, di non aver mai partecipato al parco oppure, nel caso in cui abbia già ottenuto la concessione, l'anno dell'ultima frequenza al parco oppure ancora, l'anzianità di mestiere. Sulla base di tali domande e di tali documenti, verrà effettuata una graduatoria e si deciderà l'assegnazione. Detta graduatoria avrà efficacia solo per la manifestazione e per l'anno a cui si riferisce.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il Responsabile del Servizio competente, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare. E' ammessa la presenza di componenti del nucleo famigliare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

Il titolare della concessione che non invia e/o presenta la comunicazione del comma 1 del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione ed alla esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedente anche il titolare della concessione che eserciti direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

ART. 23 – GRADUATORIA - CRITERI

Per la manifestazione ricorrente della Festa Patronale, il Servizio Attività Produttive stilerà un elenco di richiedenti e partecipanti con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto del seguente criterio:

per ogni anno di frequenza: punti 1.

Sulla base di tale elenco si procederà annualmente agli aggiornamenti secondo i criteri e le norme contenute nel presente regolamento.

La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto precedentemente. A parità di condizioni prevale l'anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda.

L'anzianità di frequenza è individuale, in quanto collegata al soggetto concessionario e continuativa in quanto continua a produrre effetti anche nel caso in cui il titolare sostituisca l'attrazione con altra di tipo diverso (vedasi anche art. 15)

L'assenza per un solo anno, opportunamente giustificata e preventivamente comunicata all'Ente non pregiudicherà l'anzianità di presenza (art. 15 e 17), ma non verrà conteggiata la frequenza.

L'assenza per due anni consecutivi, anche se per giusta causa, comporterà l'esclusione dalla manifestazione negli anni successivi (art. 17).

ART. 24 – ATTRAZIONI NOVITA'

Al fine di consentire un aumento di interesse del parco di divertimento può essere consentita l'installazione di un'attrazione consistente una novità assoluta per il Comune, a condizione che vi sia disponibilità di spazio nell'area individuata per il Parco di Divertimento.

Per attrazione di novità si intende quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, che presenti caratteristiche incontestabilmente nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza: le semplici varianti apportate ad attrazioni già presenti non costituiscono novità. Essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve aver frequentato il parco nei 5 anni precedenti.

Nel novero delle piccole, medie e grandi attrazioni, di cui al precedente art. 11, è previsto l'inserimento di n° 1 giostra novità, a fronte di regolare istanza presentata secondo i disposti del presente regolamento (con idonea documentazione fotografica e tecnica, con l'indicazione della data dell'ultima partecipazione al parco), compatibilmente con la disponibilità effettiva dell'area.

A fronte di una pluralità di richieste, per l'inserimento della giostra novità, a parità di condizioni, prevarrà il requisito dell'anzianità di mestiere risultante dalle documentazioni presentate.

La relativa autorizzazione, concessa " una tantum ", non produrrà l'acquisizione di alcun diritto per gli anni successivi.

Fermo restando la distinzione di cui all'art. 11, non si potrà prescindere dal fissare, nel Parco divertimenti, le vie d'uscita e dal rispetto delle norme di pubblica sicurezza, anche se a discapito del piazzamento di una o più attrazioni.

Sono privilegiate, nell'ordine: grandi e medie attrazioni, e successivamente piccole attrazioni.

ART. 25 – USO DI APPARECCHI SONORI

In tutti i parchi di divertimento che verranno allestiti nel Comune le emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza di polizia amministrativa.

ART. 26 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree destinate agli spettacoli viaggianti o ai parchi divertimento prima di aver ottenuto la prescritta concessione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata, indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sottoforma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza e con gli altri gestori di attrazioni;
- installare giostre e/o attrazioni nelle quali vengano utilizzati animali vivi con la funzione di attrazione e/o di premio.
- effettuare lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso, il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco e dovrà presentare, entro trenta giorni, opportuna dichiarazione della ditta scelta per la riparazione con specificazione del danno riparato.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.

Le richieste di cambio di attrazione di qualsiasi tipo sono sempre e comunque subordinate alla disponibilità di spazi all'interno dell'area destinata a parco divertimenti e alla condizione che la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

Fermo restando quanto previsto nella piantina allegata al presente regolamento, sarà facoltà dell'Ente, in presenza di posti vacanti, ridistribuire i medesimi in base alla cronologia delle domande pervenute e non accolte ed alla tipologia delle attrazioni previste, conformemente ai criteri enunciati dal presente regolamento, ispirati dalla normativa vigente e dalle esigenze delle categorie dei lavoratori degli spettacoli viaggianti.

ART. 27 - SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazioni di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dalla normativa vigente in materia.

A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:

- 1. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA**, che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, **E PERDITA DI PRIORITA' DI FREQUENZA** la seguente fattispecie:
 - installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.
- 2. Costituisce **PERDITA DI PRIORITA'** di frequenza nel Parco di Divertimento il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - assenza consecutiva dal parco di divertimento per due edizioni secondo i principi dell'art. 17
 - mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensiva.
- 3. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA** dal parco, che comporta immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione:
 - installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata
 - installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata
 - la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione
 - mancata corresponsione delle tasse dovute
 - mancata produzione della documentazione a corredo della domanda.
- 4. Costituisce **ESCLUSIONE** dal medesimo parco dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata
 - l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore
 - la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.
 - la gestione dell'attrazione in violazione del disposto di cui all'art. 14
- 5. Comporta **ESCLUSIONE** dalla frequenza dei parchi di divertimento del Comune per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - la sosta dei mezzi abitativi e/o carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni
 - la mancata occupazione dell'area assegnata

Si applica altresì l'art. 44 – Capo VI Disposizioni finali, del presente regolamento.

CAPO III – CIRCHI EQUESTRI

ART. 28 - COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente Regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla L. 337/68 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e s.m.i.

ART. 29 – AREE E PERIODI DI SVOLGIMENTO

L'area comunale destinata a circhi e altri spettacoli similari, che esulano da quelle dei Parchi di Divertimento, è quella ubicata in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (area sud).

Tale area non sarà concessa in concomitanza con lo svolgimento dei tradizionali Parchi di Divertimento di Carnevale e della Festa Patronale.

Inoltre l'area non sarà concessa nel periodo di svolgimento, sullo stesso suolo di mercato e fiere regolarmente istituite e di manifestazioni a carattere ripetitivo.

L'area concessa dovrà essere lasciata libera, sgombra e pulita entro le ore 6.00 del lunedì mattina, al fine di permettere il normale svolgimento del mercato tradizionale del lunedì.

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa anche al verificarsi di eventi che ne interdicano l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio competente.

L'installazione di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES, di cui all'art. 4 comma 2 della Legge n° 150/92 e s.m.i.. Tali criteri dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

L'autorizzazione all'installazione dei circhi equestri o di mostre di animali esotici verrà rilasciata soltanto a coloro che autodichiarino di non aver mai subito condanne per la violazione dell'art. 727 del Codice Penale. Le autodichiarazioni che risulteranno false, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, subiranno la revoca immediata di qualunque tipo di autorizzazione o concessione rilasciata.

ART. 30 – DOMANDA DI CONCESSIONE E LICENZA

La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre, redatta in carta da bollo, deve pervenire al protocollo comunale almeno 30 giorni prima del periodo richiesto per lo spettacolo.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute tredici mesi prima della data prevista per lo spettacolo.

Per la data farà fede il timbro postale di spedizione o il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

La domanda di concessione dell'area per essere validamente esaminata dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente titolare della licenza d'esercizio (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o sede legale, codice fiscale o partita IVA, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso della residenza);
- b) la precisa denominazione del complesso che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza;
- c) le precise dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie ed ogni altro ingombro (lunghezza per larghezza e/o diametro dell'intera area necessaria da occupare);

- d) le dimensioni di ingombro di carri, carovane abitazione, carriaggi e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, che dovranno essere autorizzati alla sosta;
- e) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, con indicazione esatta della data di inizio e fine delle rappresentazioni, spettacoli o attrazioni;

Alla domanda devono allegarsi:

- 1) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
- 2) copia della licenza d'esercizio (oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
- 3) copia dell'idoneità alla detenzione di animali ed elenco degli animali autorizzati, integrati da autocertificazione in caso di variazione rispetto all'autorizzazione;
- 4) copia a colori del circo che si intende installare;
- 5) autodichiarazione attestante il diametro del circo (il massimo ingombro), il numero dei posti a sedere ed il numero di addetti per i quali sono stati versati i contributi.
- 6) copia polizza assicurativa di responsabilità civile, come previsto all'art. 36.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della sopraelencata documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate dopo i termini previsti, non saranno tenute valide e verranno respinte e archiviate.

Prima dell'effettiva installazione dell'attività circense, si dovrà presentare ricevuta dell'avvenuta costituzione della cauzione prevista all'art. 36 del presente Regolamento.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre i tre giorni precedenti l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito esercitare l'attività in questione sul territorio comunale.

ART. 31 – PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- aver rispettato le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione;
- gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.
- i soggetti richiedenti, ad avvenuta installazione e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, devono produrre:
- 1) copia del certificato di collaudo annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica dell'attrezzatura che si intende installare;
- 2) relazione di corretto montaggio e relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da tecnico abilitato;
- 3) elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.

Inoltre dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

almeno 5 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- aver versato un deposito cauzionale come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, quale rimborso spese per danni o tasse dovute all'Amministrazione Comunale;
- aver effettuato il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) e della raccolta rifiuti (TARSU);

almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- aver presentato, per inoltro alla competente ASL, l'elenco degli animali ed ogni altra dichiarazione richiesta al momento dell'assegnazione relativa alla salute e benessere degli animali;
- aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità o, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 4 DPR 311/2001, la prevista relazione tecnica;

ART. 32 - SANZIONI

Il complesso circense o similare che non occuperà l'area concessa nel periodo richiesto ed assegnatogli, non potrà ottenere concessioni né licenze di esercizio sul territorio comunale per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi, non imputabili a volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi, ovvero situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta.

Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Valgono inoltre le sanzioni previste all'art. 44 – Capo VI Disposizioni finali, del presente regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 33 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande inerenti al settore dello spettacolo viaggiante e dei circhi è affidata all'Area Attività Produttive.

Esperita l'istruttoria, dell'esito ne verrà data comunicazione ai richiedenti.

La licenza viene rilasciata al richiedente o suo rappresentante e contiene le prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritiene di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere, nonché il generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume e di arrecare pericolo agli spettatori.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità competente comporterà l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria di ordine civile o penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 34 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa occupazione suolo pubblico verrà riscossa dall'Ufficio competente secondo le modalità fissate dal relativo regolamento comunale vigente, applicando le tariffe quantificate in base ai disposti annuali della Giunta Comunale.

La tassa è riferita alle attrezzature e ai carriaggi utili all'attività di spettacolo, nonché alle roulotte di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area (per esempio ai vari tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali,...).

ART. 35 – DEPOSITO CAUZIONALE

I soggetti richiedenti una concessione di area comunale e licenza di polizia amministrativa per lo svolgimento di spettacolo viaggiante o attività assimilabili, prima dell'installazione, devono prestare un deposito cauzionale nelle forme e nei modi previsti di seguito.

Viene prevista una deroga per i titolari di attrazioni (leggasi "giostre"): in tal caso gli stessi saranno comunque responsabili ed obbligati in solido (per esempio nel Parco Divertimento della festa patronale) qualora non vengano rispettate le finalità di seguito indicate.

FINALITA':

L'obbligo di costituzione della citata cauzione viene imposto agli operatori dello spettacolo viaggiante e attività assimilabili per le seguenti finalità:

- tutelare le aree e le strutture di proprietà pubblica da eventuali danni arrecati al patrimonio comunale;
- garantire l'integrità dell'area concessa in uso, che dovrà essere lasciata, al termine del periodo di sosta, in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale;
- rimborso spese per eventuali danni causati o tasse dovute all'Amministrazione Comunale, nonché a tutela dei terzi e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza;

ENTITA':

I soggetti richiedenti, prima dell'installazione degli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili, devono prestare un deposito cauzionale così determinato (e presentare apposita ricevuta dell'avvenuta costituzione della cauzione):

Euro 500,00 per grandi spettacoli viaggianti o attività assimilabili;

Euro 200,00 per spettacoli viaggianti minori o attività assimilabili;

Non viene richiesto il versamento del deposito cauzionale nei seguenti casi:

- per le manifestazioni organizzate dal Comune, anche a mezzo di altre associazioni pubbliche o private, o per le quali venga concessa l'occupazione del suolo pubblico gratuito;
- per le manifestazioni che non comportano il montaggio di particolari strutture.

MODALITA':

Le modalità di costituzione della cauzione possono essere, alternativamente:

② versamento della somma corrispondente presso il conto "depositi cauzionali", infruttifero, della tesoreria comunale.

☑ fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria. Tale forma di cauzione dovrà prevedere – a pena di mancato rilascio della concessione/autorizzazione – la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta del Comune di Bussoleno.

Il deposito cauzionale che sarà costituito mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, individuale o cumulativa, deve comprendere i seguenti elementi:

- copertura assicurativa non inferiore alla durata dello spettacolo più 20 giorni successivi al termine degli spettacoli;
- causale espressamente indicata a tutela degli eventuali danni prodotti all'integrità del patrimonio comunale e al non rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento;
- massimale di copertura nell'entità prevista, come sopra definito.

L'ufficio competente al ritiro della cauzione provvederà al rilascio di apposita ricevuta la quale, al termine dell'occupazione e della verifica delle aree da parte della Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, costituisce il solo titolo per la restituzione della cauzione versata.

Nel caso le aree concesse (e le concesse strutture) fossero oggetto di danni, la cauzione di cui sopra viene introitata dall'Amministrazione Comunale la quale in ogni caso può agire in tutte le sedi ritenute opportune al fine della tutela per il maggior danno subito.

Nel caso di inadempienze da parte del soggetto beneficiario della concessione/autorizzazione il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Polizia Municipale, nel caso riscontri qualche anomalia, dovrà darne comunicazione immediata all'Ufficio Tecnico Comunale ed al competente ufficio.

La cauzione verrà restituita solo dopo che l'Ufficio Tecnico al termine delle attività avrà accertato l'eliminazione di tali anomalie. In caso di inadempienza nei confronti delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico, da parte del responsabile dell'insediamento, la cauzione verrà incamerata integralmente dal Comune, fermo restando ogni eventuale ulteriore richiesta di refusione dei danni patiti e patendi nelle forme di legge.

ART. 36 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

Gli operatori degli spettacoli viaggianti e attività assimilabili ai quali viene concessa un'area comunale devono assoggettarsi alle seguenti prescrizioni e obblighi:

- 1) l'area data in concessione non deve per nessun motivo venire manomessa o alterata e deve essere lasciata libera e pulita entro i termini previsti dalla concessione; eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito concesso dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza;
- 2) mantenere il decoro e la pulizia degli impianti e delle strutture nonché delle aree limitrofe;
- 3) in modo particolare il titolare di licenza per l'attività di spettacolo viaggiante deve assumere tutte le cautele e misure di ordine tecnico necessarie a garantire protezione adeguata alla pavimentazione dell'area concessa in uso, al fine di preservarne l'integrità;
- 4) i concessionari sono responsabili di tutto quanto concerne gli impianti e le strutture ed il loro funzionamento esonerando, in tal modo, da qualsiasi responsabilità il Comune di Bussoleno per danno o molestia a persone e/o cose; a tal fine è richiesta copia polizza relativa all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, cose e/o animali, che tenga completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da eventuali incombenze o responsabilità di ogni natura e specie;
- 5) tutti gli impianti e le strutture, nonché i mezzi abitativi, carovane e carriaggi al seguito degli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili devono essere collocate secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale (vedasi anche l'art. 38);
- 6) provvedere a depositare i rifiuti negli appositi contenitori;
- 7) provvedere a proprio carico alle spese di allacciamento e consumo elettrico e idrico;
- 8) esporre chiaramente il prezzo previsto per l'accesso allo spettacolo / attrazione;
- 9) occupare le aree assegnate entro i termini disposti dal provvedimento di concessione e liberare il suolo pubblico entro i termini previsti dalla concessione;
- 10) non è possibile smontare le strutture e gli impianti e lasciare le aree assegnate prima del termine dell'occupazione di suolo pubblico concessa se non per comprovate e gravi esigenze;
- 11) gli orari di funzionamento dell'attività sono articolati come di seguito riportato, nel rispetto dei limiti della normativa in materia di inquinamento acustico:
 - al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 - al pomeriggio a partire dalle ore 15.00 alle ore 24.00
- gli impianti sonori delle varie attrazioni potranno funzionare:
 - fino alle ore 23.00 di tutti i giorni festivi e feriali;
 - la continuazione dell'attività, ad impianti sonori spenti, potrà proseguire fino alle ore 24.00.
- 12) generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume e di arrecare pericolo agli spettatori;

- 13) divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- 14) osservare le disposizioni vigenti in materia di emissioni sonore, nonché rispettare gli orari di svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti della normativa in materia di inquinamento acustico;
- 15) osservare le disposizioni di carattere generale e/o particolare disposte, senza formalità, dal personale della Polizia Municipale inerenti ogni aspetto della collocazione, allestimento e funzionamento degli spettacoli e attrazioni;
- 16) la concessione potrà essere rilasciata solo previo:
- a) pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) (riferita alle attrezzature e ai carriaggi utili all'attività di spettacolo, nonché ai mezzi di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area) e della raccolta rifiuti (TARSU);
- b) versamento del deposito cauzionale nelle modalità e forme previste dal presente allegato;
- c) presentazione copia polizza relativa all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, cose e/o animali, che tenga completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da eventuali incombenze o responsabilità di ogni natura e specie.

Nel caso di inadempienza al presente disposto l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dello status quo, rivalendosi, nei modi consentiti dalla legge, sul diretto responsabile. In presenza di più concessionari e qualora non venga individuato il responsabile del danno, il risarcimento verrà ripartito in parti uguali tra i concessionari stessi, avvalendosi delle cauzioni prestate a garanzia degli impegni contratti con l'Amministrazione. Il concessionario sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di tempo da valutare in funzione della gravità del danno compiuto.

Prima e dopo l'allestimento del parco divertimenti o di qualunque altro spettacolo viaggiante, verrà effettuato congiuntamente da un Responsabile comunale e da un rappresentante dell'attrazione, apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature sono riservati tre giorni immediatamente precedenti e successivi rispettivamente all'inizio e chiusura dello spettacolo viaggiante.

ART. 37 – TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Nel caso di attrazioni con animali (circhi o altro) deve essere documentata l'idoneità dei ricoveri e lo stato generale degli animali.

L'Amministrazione Comunale accoglie in modo particolarmente favorevole le attività che non utilizzano animali come attrazione per i propri spettacoli.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

ART. 38 – CAROVANE E CARRIAGGI

Per quanto concerne i carriaggi e le carovane, l'area adibita alla loro sosta, è individuata come segue:

piazzale presso Cimitero Comunale, lungo S.S. 24.

E' fatto salvo quanto disposto nel presente regolamento (valevole nella fattispecie anche per le attrazioni del parco divertimenti) circa l'interdizione dell'accesso all'area dovuta a motivi di sicurezza o pericolosità.

E' consentita l'accessibilità alle aree suddette solo in occasione dell'allestimento degli spettacoli viaggianti o attrazioni assimilabili, con facoltà degli esercenti di installarvisi anche 15 giorni prima dell'occupazione concessa e di rimanervi al massimo 15 giorni dal termine della stessa, a condizione che l'area non sia necessaria per manifestazioni o per altri scopi di pubblico interesse.

E indispensabile che ogni esercente indichi chiaramente, sulla richiesta, le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta.

Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad esercenti non in regola con la licenza annuale d'esercizio e che non svolgano la loro attività oggetto di richiesta sul Comune di Bussoleno.

Non saranno consentite soste agli esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività.

Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidiva, verrà preclusa l'eventuale partecipazione sul territorio comunale per un periodo minimo di un anno.

Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale. Si rimanda altresì a quanto previsto dal suddetto art. 36.

ART. 39 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

Ciascun titolare è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, oppure, in caso di breve assenza temporanea od imprevista e ferme restando le proprie responsabilità penali, civili ed amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno presente nell'esercizio sia maggiorenne:

- parenti od affini fino al terzo grado o convivente more uxorio
- terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione ed inserite nello stesso stato di famiglia;
- dipendenti.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, per le attrazioni facenti parte dei Parchi Divertimento, e di tutta l'area data in concessione per tutti gli spettacoli viaggianti o attrazioni assimilabili in generale, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e da eventuali ordinanze. Vengono comunque sempre autorizzati annunci microfonici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico. Non si possono utilizzare strumenti sonori dopo le ore 23.00.

ART. 40 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ORARIO DI APERTURA

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'esercente di tenere a disposizione per i controlli degli organi competenti, la seguente documentazione:

- licenza pubblico spettacolo del comune di residenza o fotocopia del nulla osta ministeriale;
- licenza temporanea d'esercizio e permesso occupazione di suolo pubblico;
- occupazione di suolo pubblico e licenza commerciale se trattasi di padiglioni dolciari o simili;
- occupazione di suolo pubblico, licenza commerciale e licenza di somministrazione se trattasi di padiglioni di somministrazione;
- documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio.

ART. 41 – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Ai sensi del D.P.R. n. 311/2001 recante il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza....." è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza competente, tra l'altro, sia ad esprimere il parere preliminare sui progetti di nuovi locali ed impianti di pubblico spettacolo ovvero relativi a modifiche sostanziali dei locali e

degli impianti già esistenti sia a verificare, in sede di sopralluogo, la rispondenza dei locali e degli impianti in argomento sotto il profilo della solidità della sicurezza e dell'igiene pubblica.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 42 - UFFICI COMPETENTI

All'ufficio di Polizia Municipale è affidato il controllo:

- dell'ordine pubblico;
- delle normative di pubblica sicurezza;
- dell'osservanza delle norme relative all'uso degli apparecchi sonori compreso il rispettivo orario di inizio e fine, allo scopo di tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico;
- della sistemazione delle carovane di abitazione;
- del rispetto delle norme igienico/sanitarie, compresa la rimozione dei rifiuti.

All'ufficio Tecnico comunale, ivi compreso il personale tecnico/manutentivo, è affidata:

- la gestione e la verifica degli aspetti tecnici collegati allo svolgimento delle attività proprie degli spettacoli viaggianti;
- l'osservanza delle norme di carattere tecnico in specie riguardanti l'eventuale possesso della dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n. 46/90 e, qualora necessario, del certificato antincendio.

L'inosservanza delle normative enunciate nel presente articolo potrà comportare, secondo l'inadempienza commessa, l'applicazione di sanzioni pecuniarie, la revoca della concessione, il ripristino dei luoghi a spese del concessionario, l'esclusione dalle aree comunali compatibilmente con quanto stabilito anche all'art. 4 del presente regolamento, e l'applicazione delle sanzioni previste negli appositi articoli del presente regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione Comune per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblica nonché per altri motivi di pubblica utilità o per motivi che vanno contro al buon costume, provvedere alla revoca della concessione del suolo pubblico e relativa autorizzazione di polizia amministrativa, senza che con ciò possa essere riconosciuto alcun danno, indennizzo o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa o dei suoi funzionari.

Le suddette sono altresì revocate in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento e nel caso in cui gli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili utilizzino animali sottoposti a fatiche o lavori insopportabili per le loro proprie caratteristiche.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal comportamento del concessionario, d'ufficio verrà incamerata la cauzione e lo stesso non potrà installare alcuna attrazione sul territorio comunale per un periodo di tempo da valutare in funzione della gravità del danno commesso.

Eventuali prescrizioni specifiche o di dettaglio potranno essere disciplinate, di volta in volta, dagli uffici comunali.

ART. 44 - SANZIONI

Il complesso di spettacolo viaggiante o attività assimilabile che non occuperà l'area concessa nel periodo richiesto ed assegnatogli, non potrà ottenere concessioni né licenze di esercizio sul territorio comunale per un

periodo di tempo da valutare in funzione della gravità della circostanza, fatti salvi imprevisti e gravi motivi, non imputabili a volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi, ovvero situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta.

Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Per quanto non disposto da norme generali o particolari, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

L'inadempienza alle norme indicate nel presente dispositivo comporterà, nei casi più gravi, la revoca della concessione e la non possibilità di effettuare spettacoli viaggianti o attività assimilabili sul territorio comunale. Sono fatti salvi i casi particolari specificamente individuati dalla legge.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità competente comporterà l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria di ordine civile o penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni innanzi previste. Si richiamano altresì gli art. 27 e 32 del presente regolamento.

ART. 45 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in particolare per quel che concerne gli aspetti tecnici di sicurezza di igiene, ivi compresi quelli inerenti l'attività di pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'Ordinamento degli Enti Locali D. lgs. 267/00 e s.m.i. ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.

ART. 46 - NORME ABROGATE

Il presente regolamento abroga interamente il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.03.1993 e s.m.i..

ART. 47 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge n. 675/96 e s.m.i., il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'applicazione del presente regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. (secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale)

ART. 49 – NORMA TRANSITORIA

L' applicazione delle presenti norme regolamentari si intende effettuata facendo salve l'introduzione di nuovi disposti normativi in materia e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare eventuali disposizioni risultanti, nella loro pratica applicazione, non adattabili alla realtà bussolenese.